

CARTA EUROPEA ARMA DA FUOCO (D.L.vo 30/12/ 1992 N.527)

Rilascio

E' un documento comune ai Paesi dell'Unione Europea rilasciato dalla Questura che autorizza il titolare a trasferire in altro Stato Membro dell'Unione Europea e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione le armi da caccia e sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie e sportive.

La carta europea rilasciata ai fini della difesa personale, per essere utilizzata, deve riportare gli estremi dell'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità dello Stato Membro ove il titolare intende portare l'arma.

Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, specificando i motivi della richiesta (caccia , sport, difesa), allegando:

- Copia autentica del porto d'armi corredato di ricevute di versamento per l'anno in corso e assicurazione venatoria (se uso caccia)
- Copia autentica della denuncia di ogni singola arma di cui si chiede l'inserimento (max 10)
- Certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
- Due fotografie formato tessera di cui una legalizzata
- Attestazione di versamento di Euro 0,75 sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato – Sezione di Roma – causale costo libretto carta europea
- Marca da bollo da Euro 14,62

RINNOVO

La Carta Europea d'Arma da fuoco è rilasciata per la validità del relativo permesso di porto d'armi e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la stessa documentazione occorrente per il rilascio con esclusione delle fotografie e dell'attestazione di versamento se la domanda è relativa al rinnovo della carta europea per difesa personale, nonché fotocopia della licenza di porto d'armi di pistola comprovante l'avvenuto rinnovo.